

SCHEDA ADESIONE CONVEGNO

**5 Ottobre 2006 alle ore 18.00
presso la Sala Convegni della CNA di Frosinone**

EDILIZIA E APPALTI DECRETO BERSAN Manovra correttiva 2006

DATA _____

Azienda/Ente/Organizzazione _____

Sede/Recapiti telefonici/e-mail _____

Nomi partecipanti _____

Inviare:

- via fax al n. 0775.820331
 - via e-mail ad info@cnafrrosinone.it
- oppure telefonando al n. 0775.82281
riportando le informazioni dei campi
sopra richiesti
(oggetto comunicazione convegno)

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N° 196/03

Il titolare del trattamento è la CNA Piazzale de Matthaies,
41 - 03100 Frosinone e vi competono i diritti di cui
all'Art.13 della legge. In ogni momento potrà chiedere
alla CNA la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei
suoi dati scrivendo a: CNA Frosinone tramite fax allo
0775.820331 o via e-mail a: info@cnafrrosinone.it



Artigianato & PMI Oggi NEWS è Allegato di Artigianato & PMI Oggi plurisettimanale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Associazione provinciale di Frosinone Edizione: CNA Frosinone - Aut. Trib. Frosinone

n° 126 del 30/11/77 Spedizione in a.p. art. 2

comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Frosinone

Direttore Responsabile: Giancarlo Festa

Progetto Grafico ARAS - Tipografia Nuova Stampa

N° 2006



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Associazione Provinciale di Frosinone



EDILIZIA E APPALTI

**OPERAI IN CANTIERE:
DAL 1° OTTOBRE 2006
OBBLIGO DELLA TESSERA
DI RICONOSCIMENTO**



Ed inoltre:

- **NOVITA' APPALTO E SUBAPPALTO;**
 - **SOSPENSIONE DEI CANTIERI;**
- **COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE PREVENTIVA
DEI LAVORATORI**
 - **SGRAVIO CONTRIBUTIVO**
 - **SANZIONI PER LAVORO NERO**

Partecipa al seminario che si terrà il 5 ottobre 2006
presso la CNA di Frosinone
(compila la scheda di prenotazione)

OPERAI IN CANTIERE: DAL 1° OTTOBRE 2006 OBBLIGO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

La legge 4 agosto 2006, n. 248 (legge di conversione del decreto legge n. 223/2006, contenente "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale...") è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 agosto ed è entrato in vigore nel medesimo giorno.

La legge si compone di 41 articoli alcuni dei quali sono rivolti esplicitamente al settore edile con l'intenzione di contrastarne il lavoro nero e l'irregolarità.

In particolare i campi in cui la legge interviene nell'ambito dell'attività edile sono:

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

A decorrere dal **1° ottobre 2006**, nell'ambito dei cantieri edili, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento:

- corredata di fotografia;
- contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

L'obbligo di cui sopra grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Se nel cantiere sono presenti, contemporaneamente, più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

Ogni datore di lavoro che opera nel cantiere con proprio personale deve munire quest'ultimo della tessera di riconoscimento, dalla quale emerge con chiarezza a chi fa capo ogni singola persona occupata. Ciò è sicuramente molto importante

nel caso di cantieri in cui siano presenti più appaltatori e, magari, lo stesso committente.

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo della tessera di riconoscimento mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del computo dei 10 dipendenti si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi che, come visto, devono personalmente adempiere all'obbligo della tessera di riconoscimento. Quindi se il datore di lavoro occupa 5 dipendenti e si avvale di 5 lavoratori autonomi, deve comunque dotare i propri 5 dipendenti della tessera di riconoscimento.

La violazione delle previsioni che precedono comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.

Al lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è altresì applicata la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

APPALTO E SUBAPPALTO

L'art. 35, commi 28-34 stabilisce che **l'appaltatore risponde in solido** con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappalta-

tore. Inoltre, l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Si tratta di una misura emanata al fine di evitare che gli appaltatori si disinteressino totalmente delle vicende che intercorrono all'interno dell'azienda subappaltatrice costringendo i primi ad effettuare una verifica delle regolarità di tali aziende.

SOSPENSIONE DEI CANTIERI

Gli ispettori del Ministero del lavoro possono adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora:

1) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere;

2) ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

La legge attribuisce un compito di vigilanza anche al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che mantiene la prerogativa di proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme:

- la sospensione dei lavori;
- l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere;
- la risoluzione del contratto.

A seguito di tale sospensione il Ministero delle Infrastrutture è tenuto ad emanare un provvedimento che impedisca alle imprese

OPERAI IN CANTIERE: DAL 1° OTTOBRE 2006 OBBLIGO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO



di cui sopra di contrattare con le pubbliche amministrazioni e di partecipare a gare pubbliche per tutto il periodo in cui dura la citata sospensione nonché per un **eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata** della sospensione, e comunque non superiore a due anni.

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE PREVENTIVA

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione ai vari istituti competenti **il giorno antecedente** a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".

Questa disposizione introduce una novità molto importante, chiaramente finalizzata a scoraggiare il ricorso al lavoro nero, che obbliga i

datori di lavoro a comunicare al centro per l'impiego l'assunzione dei nuovi dipendenti ancora prima che questi vengano ammessi al lavoro.

SGRAVIO DELL'11,50%

Le agevolazioni trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Si inaspriscono, dunque, le condizioni che permettono ai datori di lavoro del settore edile di benefici-

ciare dello sgravio contributivo dell'11,50%. In particolare viene richiesto il possesso dei requisiti necessari per il rilascio del DURC.

SANZIONI LAVORO NERO

La modifica apportata alla disposizione esistente fa sì che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di lavoro nero siano previste le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;

- sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore per un importo non inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

PARTECIPA AL CONVEGNO

“EDILIZIA: DECRETO BERSANI E LE NORME PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE IN EDILIZIA”

CHE SI TERRÀ A FROSINONE IL 5 OTTOBRE 2006 ALLE ORE 18.00
PRESSO LA SALA CONVEgni DELLA CNA DI FROSINONE (10 ° PIANO GRATTACIELO L'EDERA”)

Programma del convegno:

Saluto di apertura

Luigi Alonzi - Presidente CNA Costruzioni

Interventi

Michele Di Lonardo - Consulente A&S Srl

Pierluigi Spaziani - Coordinatore A&S Srl

Lorenzo Nannini - Area Lavoro CNA Frosinone

Coordina

Giovanni Cortina - Direttore CNA Frosinone